Conto corrente con la posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 257 del 30 ottobre 1941-XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Norme per la distribuzione razionata dei manufatti tessili, degli oggetti di vestiario e delle calzature.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Norme per la distribuzione razionata dei manufatti tessili, degli oggetti di vestiario e delle calzature.

Con circolare del Ministero delle corporazioni n. 131/16586 del giorno 24 ottobre 1941-XIX, sono state diramate a tutti i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno le seguenti norme per la distribuzione razionata dei manufatti tessili, degli oggetti di vestiario e delle calzature.

I.

(*Vendita al pubblico*).

A partire dal 1° novembre 1941-XX la vendita o la cessione al pubblico dei manufatti tessili, degli articoli confezionati in materie tessili, di altri articoli di abbigliamento e delle calzature di ogni genere, indicati nella unita tabella *A*, non potrà aver luogo se non attraverso la « carta individuale » o gli speciali « buoni di acquisto », di cui alle presenti disposizioni.

II.

(*Vendite tra produttori e commercianti*).

La vendita o la cessione dei prodotti contemplati al capo precedente, da produttori o artigiani a commercianti, ovvero da commercianti a commercianti o ad artigiani dovrà effettuarsi secondo le norme del seguente Capo XXII.

III.

(*Prodotti di libera vendita*).

Sono esenti da razionamento, e possono quindi essere liberamente venduti ed acquistati, i prodotti indicati nella tabella *B* qui annessa.

IV.

(*Descrizione della carta individuale*).

Le carte « individuali » valevoli per il prelievo dei prodotti elencati nella tabella *A*, sono distinte in cinque tipi:

1 - *A*, di color bruno diamina, per uomini (di 15 anni ed oltre);

2 - *A*, di color viola, per donna (di 15 anni ed oltre);

3 - *B*, di color verde diamina, per ragazzi (da 5 a 14 anni compiuti);

4 - *B*, di color scarlatto Libia, per ragazze (da 5 a 14 anni compiuti);

5 - *C*, di color blu Vittoria, per bambini di ambo i sessi (da 1 a 4 anni compiuti).

Ogni carta è munita di tagliandi di tre diverse specie:

a) Tagliandi contraddistinti da *cifre arabe*, valevoli per l'acquisto dei filati da negozio (per lavori a maglia e ad uncinetto), dei tessuti di ogni specie, per confezioni e per biancheria personale, degli articoli di abbigliamento confezionati in materia tessile e delle calzature. Le carte tipo *A* contengono 120 tagliandi, le carte tipo *B* ne contengono 96 e la carta tipo *C* ne contiene 82.

b) Tagliandi contraddistinti *da cifre romane*, valevoli per l'acquisto di tessuti per biancheria da casa (da letto, da tavola e da toletta), della biancheria (confezionata) da casa, dei tessuti di arredamento, dei tappeti ed arazzi, della valigeria, delle borse e borsette, in cuoio o pelle. Essi sono trenta per ciascun tipo di carta.

c) Tagliandi contraddistinti da *lettere alfabetiche*.

I tagliandi con le lettere da *A* a *F* sono valevoli per l'acquisto dei filati cucirini, da ricamo e da rammendo.

V.

(*Distribuzione delle carte*).

Le carte individuali sono rilasciate dai Comuni secondo le medesime norme che regolano la distribuzione ai consumatori delle carte annonarie. Tuttavia esse, a differenza di queste ultime:

a) non sono rilasciate ai bambini al di sotto di un anno;

b) sono *nominativamente* intestate e distribuite anche ai componenti le convivenze *stabili*, ossia a coloro che permangono *in via continuativa* nelle convivenze stesse, quando queste non possiedano una dotazione propria di articoli di abbigliamento per uso dei componenti, durante il periodo di tempo in cui vengono ospitati o ricoverati.

Per contro nessuna carta sarà rilasciata ai membri delle convivenze le quali forniscono ai propri ospiti o ricoverati gli articoli di abbigliamento ad essi occorrenti. I membri di tali convivenze ricevono la carta al momento in cui sono dimessi dalle convivenze medesime, mentre i consumatori che entrano a farne parte sono tenuti a restituire la propria carta al Comune di loro residenza.

VI.

(*Restituzione delle carte*).

Le norme in vigore relativamente alla restituzione al Comune delle carte annonarie, in caso di richiamo alle armi, di espatrio o di morte dell'intestatario, si applicano anche per la restituzione, in tali casi, delle carte individuali.

VII.

(*Uso della carta*).

Le carte — utilizzabili in tutti i Comuni del Regno — sono *personali*. Esse quindi non sono cedibili nè sono cedibili i relativi tagliandi.

I tagliandi già staccati dalla carta non sono valevoli per il prelievo degli articoli tesserati. Il venditore — il quale è tenuto ad esigere dal consumatore la presentazione della sua carta d'identità o di altro documento ritenuto a questa equipollente agli effetti della disciplina di cui al decreto Ministeriale 12 settembre 1941-XIX — deve staccare egli stesso dalla carta tanti tagliandi quanti sono i punti assegnati all'articolo e agli articoli venduti nella tabella *A*.

E' peraltro ammesso che l'intestatario di una carta faccia acquisto di merci anche per conto di membri della sua famiglia con le carte a questi intestate, conformandosi, per la utilizzazione di queste alle disposizioni del seguente capo VIII.

Sono anche ammessi gli acquisti per corrispondenza: a tale uopo il consumatore dovrà far staccare dall'Autorità comunale i tagliandi, nella specie e nel numero necessari, ed inviarli al venditore con un certificato di detta Autorità, attestante che i tagliandi stessi sono stati da esso staccati dalla carta del consumatore.

I tagliandi contraddistinti da numeri (in cifre arabe o romane) debbono essere staccati secondo l'ordine naturale dei numeri stessi.

VIII.

(*Valore dei tagliandi*).

A) I tagliandi contraddistinti da cifre arabe permettono di acquistare soltanto gli articoli di abbigliamento, le confezioni e le calzature della categoria di consumatori alla quale appartiene, per sesso e per età, l'intestatario della carta cui i tagliandi medesimi sono uniti.

Inoltre essi possono essere utilizzati per il prelievo dei tessuti per confezione e per biancheria personale specificamente destinati ad uso di una determinata categoria di consumatori, solo quando i tagliandi medesimi appartengano a carte di questa categoria.

I filati da negozio, invece, possono essere acquistati mediante i tagliandi (con cifra araba) di qualsiasi tipo di carta.

B) I tagliandi contraddistinti da cifre romane sono valevoli per il prelievo dei tessuti per biancheria da casa e della biancheria da casa, qualunque sia il tipo della carta alla quale sono uniti. Poichè la biancheria da casa fa parte del corredo familiare, alcuni articoli di questa categoria, di più grandi dimensioni o di più lunga durata, non possono essere prelevati con una sola carta, in quanto il numero dei tagliandi ad essi corrispondenti supera quello (30) attribuito a ciascuna carta. Segue da ciò che l'acquisto degli articoli stessi esige il distacco simultaneo di tagliandi da due o più carte *appartenenti a membri della medesima famiglia*.

C) Il prelievo degli articoli per i quali il venditore deve ritirare tagliandi contraddistinti da lettere alfabetiche può essere effettuato con carte di qualsiasi tipo.

IX.

(*Obblighi dell'esercente*).

Ferma restando la disciplina instaurata dal decreto Ministeriale 12 settembre 1941-XIX sulla vendita dei prodotti di abbigliamento ed altri generi di consumo, chi vende ad intestatari della carta ha l'obbligo di annotare in uscita — nel registro di carico e scarico — istituito a mente dell'art. 1 del decreto Ministeriale 29 settembre 1941-XIX, sulla disciplina della distribuzione dei prodotti e manufatti tessili, delle calzature e di altri articoli di abbigliamento, — i quantitativi di merce venduti, i quali rientrino nelle categorie che saranno stabilite dal Ministero delle corporazioni e di custodire, dopo averli annullati con il timbro della sua ditta, i relativi tagliandi staccati dalle carte degli acquirenti.

X.

(*Validità della carta*).

La carta è valevole per un anno: dal 1° novembre 1941-XX al 31 ottobre 1942-XXI, qualunque sia la data del rilascio.

Inoltre, quale che sia questa data, nessun tagliando della carta stessa dovrà essere asportato od annullato dall'Ufficio comunale che la rilascia.

XI.

(*Utilizzazione dei tagliandi*).

A) In ciascun quadrimestre di validità della carta, i consumatori potranno utilizzare, al massimo, un terzo dei tagliandi con cifre arabe. Così ad esempio, gli intestatari della carta tipo *A* potranno utilizzare:

a) nel primo quadrimestre, i tagliandi da 1 a 40;

b) nel secondo quadrimestre, i tagliandi da 41 a 80;

c) nel terzo quadrimestre, i tagliandi da 81 a 120.

I tagliandi non usufruiti in un quadrimestre restano validi per il quadrimestre o i quadrimestri successivi.

Gli articoli, il cui prelievo richiede il distacco di più di 40, 32 o 24 tagliandi, secondo il tipo della carta, potranno eccezionalmente essere acquistati anche durante il primo quadrimestre, purchè il consumatore non abbia fatto altri acquisti.

B) I consumatori potranno utilizzare solo un terzo (ossia 10) dei tagliandi con cifre romane, in ciascun quadrimestre di validità della carta. I tagliandi non usufruiti in un quadrimestre restano validi per il quadrimestre o i quadrimestri successivi.

Limitatamente alle coperte, il cui prelievo comporta il distacco di più di 10 tagliandi è tuttavia consentita l'utilizzazione fin dal 1° quadrimestre, di un numero di tagliandi superiore a quello sopra indicato.

XII.

(*Matrimoni*).

Ai novelli sposi, dopo la pubblicazione di matrimonio, possono essere rilasciati, dai Comuni, buoni di acquisto dei seguenti indumenti o dei tessuti occorrenti per la confezione di essi:

a) uomo:
1 soprabito o cappotto
1 abito
1 maglia
2 camicie
2 paia di mutande
6 paia di calzini
6 fazzoletti
1 paio di scarpe

b) donna:
1 soprabito o mantello
2 abiti
1 maglia
1 grembiule
2 camicie
2 combinazioni o sottovesti
2 paia di mutandine
6 paia di calze
6 fazzoletti
1 paio di scarpe.

Inoltre gli sposi potranno ottenere la consegna di buoni di acquisto dei seguenti articoli di biancheria da casa o dei tessuti occorrenti per la confezione di essi:

a) 2 paia di lenzuola doppia piazza;
b) 4 federe e 4 tralicci per guanciali;
c) 1 copriletto a due piazze;
d) 1 coperta a due piazze;
e) 1 imbottita a due piazze;
f) 1 traliccio per materasso a due piazze;
g) 2 tovaglie per 6;
h) 6 tovaglioli;
i) 6 asciugatoi;
l) 6 strofinacci da cucina.

XIII.

(*Neonati*).

I Comuni possono rilasciare, su richiesta documentata che comprovi lo stato di gestazione avanzata (6° mese) della donna, ovvero l'avvenuto parto, buoni di acquisto dei seguenti articoli (in aggiunta a quelli compresi nella tabella *B*) occorrenti ai neonati:

2 federe
2 paia di lenzuola per letto da bambino
1 traliccio per materasso id. id.
1 copriletto id. id.
1 coperta id. id.
2 asciugatoi.

Anzichè per i detti articoli, i buoni possono essere rilasciati per i tessuti necessari alla confezione di essi.

XIV.

(*Ufficiali delle Forze armate*).

Apposite norme verranno stabilite per l'approvvigionamento degli ufficiali delle Forze armate e Corpi assimilati.

XV.

(*Divise fasciste*).

I Comuni rilasceranno buoni di acquisto per divise fasciste su richiesta degli interessati vistata dal segretario federale.

XVI.

(*Abiti da lavoro per operai e artigiani*).

I Consigli provinciali delle corporazioni potranno rilasciare ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, buoni per acquisto di abiti, tute, grembiali e scarpe da lavoro (o del corrispondente quantitativo di tessuti), per gli operai presso di loro occupati al momento della richiesta medesima. Questa dovrà essere accompagnata da un elenco nominativo degli operai ai quali è destinata la fornitura, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del relativo numero del libretto di lavoro e del numero della carta.

Buoni d'acquisto del genere potranno anche ottenere, avanzando richiesta munita dell'elenco degli artigiani cui è destinata la fornitura, le Segreterie provinciali dell'Artigianato.

XVII.

(*Articoli sportivi*).

I Consigli provinciali delle corporazioni potranno rilasciare buoni d'acquisto per gli articoli di abbigliamento sportivo, soggetti a tesseramento, su richiesta vistata dal C.O.N.I.

XVIII.

(*Vendite ad intestatari di carte non previste nei precedenti capi*).

Apposite norme saranno stabilite per la vendita dei prodotti tessili agli intestatari di carte, nei casi non previsti nei capi precedenti.

XIX.

(*Convivenze*).

Le convivenze le quali possiedano, per uso dei loro ospiti o ricoverati, una dotazione propria di articoli di abbigliamento o di biancheria da casa, dovranno, per rifornirsi di detti prodotti, chiedere con domanda scritta motivata, al competente Consiglio provinciale delle corporazioni, il rilascio di appositi buoni di acquisto.

Il Consiglio procederà al rilascio dei buoni, dopo essersi assicurato con rigoroso controllo, della assoluta indispensabilità, per la convivenza, di procedere all'acquisto.

Gli articoli di abbigliamento e la biancheria da casa che non siano forniti dalla convivenza ai propri ospiti o ricoverati, ma che questi sono tenuti ad acquistare a proprie spese — per il tramite o non della convivenza — dovranno essere acquistati con le carte individuali dei componenti la convivenza.

XX.

(*Amministrazione dello Stato*).

L'acquisto da parte degli uffici delle Amministrazioni dello Stato, dei prodotti il cui prelievo si effettua attraverso la carta individuale, non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Ministero delle corporazioni, o dei Consigli provinciali delle corporazioni competenti per territorio.

XXI.

(*Comitato corporativo*).

Un Comitato corporativo costituito dal Ministero delle corporazioni e alle dirett[illegible] dipendenze di questo, controllerà la produzione e il passaggio al commercio dei prodotti tessili, e degli articoli di abbigliamento, coordinandone la richiesta alle effettive disponibilità.

XXII.

(*Rifornimento dei commercianti*).

A partire dal 1° novembre 1941-XX, il rifornimento di prodotti tesserati alle aziende che ne effettuano la vendita al pubblico ed ai commercianti grossisti, dovrà effettuarsi in conformità alle seguenti disposizioni:

1. — Le aziende che effettuano la vendita al pubblico inoltreranno domanda di rifornimento al Consiglio provinciale delle corporazioni nella cui circoscrizione esse risiedono, allegandovi i tagliandi ed i buoni di acquisto ritirati dai loro clienti e comprovanti i quantitativi di merce venduti.

E' data facoltà alle aziende di effettuare la consegna dei detti tagliandi e buoni all'Ufficio comunale competente, il quale ne rilascerà ricevuta (o più ricevute parziali, se la azienda chiede di frazionare il totale dei tagliandi e dei buoni), in cui saranno specificati il numero e la specie dei tagliandi e dei buoni di acquisto, con la indicazione, per questi ultimi, della qualità e quantità di merce, e relativa equivalenza in punti, per cui furono rilasciati.

L'azienda inoltrerà quindi la sua domanda di rifornimento al Consiglio provinciale delle corporazioni, allegandòvi, in luogo dei tagliandi e dei buoni, la predetta ricevuta.

Il Consiglio emetterà un buono di prelevamento, o, a richiesta dell'azienda, più buoni, per un totale di punti corrispondente a quello dei tagliandi o dei buoni specificati nelle ricevute, indicando la categoria della merce che con il buono (o i buoni) potrà essere prelevata.

I buoni di prelevamento dovranno essere numerati.

Le aziende che vendono al pubblico confezioni o calzature potranno, nella prima applicazione del tesseramento — quando cioè non abbiano ancora una disponibilità di tagliandi e di buoni di acquisto sufficiente per domandare un congruo rifornimento di merce — ottenere ugualmente dal Consiglio provinciale delle corporazioni buoni di prelevamento fino alla concorrenza di un quantitativo di prodotti che i Consigli provinciali delle corporazioni stessi stabiliranno, in relazione al normale volume di affari delle predette aziende. I Consigli provinciali delle corporazioni terranno uno speciale conto, per ciascuna azienda, dei buoni ad essa rilasciati.

L'azienda a mano a mano che procede al ritiro di tagliandi e di buoni dalla sua clientela, ha l'obbligo di destinarne una parte all'estinzione del suo debito acceso presso il Consiglio provinciale delle corporazioni. In ogni caso tale estinzione dovrà effettuarsi entro i primi due quadrimestri di attuazione del tesseramento.

Le aziende potranno effettuare il prelevamento della merce presso il fornitore (o i fornitori) di loro scelta.

Il fornitore (produttore o commerciante grossista) annoterà gli estremi dei buoni di prelevamento nel suo registro di carico e scarico, a giustificazione delle singole spedizioni di merci da lui effettuate.

II. — Il rifornimento dai produttori ai commercianti grossisti avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite dal Comitato corporativo di cui al capo precedente.

III. — Il Comitato corporativo potrà stabilire eventuali altre procedure per il rifornimento all'industria, all'artigianato e al commercio, dei prodotti tesserati.

IV. — Con successive disposizioni saranno fissate le modalità con le quali:

a) i Consigli provinciali delle corporazioni dovranno periodicamente trasmettere agli organi centrali notizia dei *crediti* accordati alle aziende di vendita al pubblico di confezioni o di calzature, nonchè un riepilogo dei buoni di prelevamento rilasciati, contenente l'indicazione del numero complessivo di detti buoni e della quantità e qualità di merci per cui furono emessi;

b) i produttori e commercianti grossisti dovranno, entro i primi cinque giorni di ogni mese, trasmettere i dati delle loro disponibilità di prodotti tesserati alla fine del mese precedente, quali risultano dai rispettivi registri di carico e scarico, con le cifre relative all'entrata e all'uscita dei prodotti medesimi durante il mese; nonchè i buoni di prelevamento ritirati dai loro clienti.

XXIII.

(*Rifornimenti diversi*).

Per i rifornimenti dei prodotti tesserati destinati ad usi diversi da quelli contemplati dalle precedenti disposizioni, saranno stabilite apposite norme.

XXIV.

(*Penalità*).

Ai contravventori delle disposizioni della presente circolare, sono applicabili le penalità previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, nonchè gli altri provvedimenti di carattere amministrativo, tra cui la revoca della licenza di esercizio.

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni:*

AMICUCCI

TABELLA A

(Prodotti soggetti a tesseramento).

I. — Articoli di abbigliamento per uomo e ragazzo

Numero d'ordine	ARTICOLI	Numero dei punti (tagliandi con cifre arabe) corrispondenti a ciascun articolo — Uomo	Ragazzo
1	Abiti (esclusi quelli da lavoro):		
	a) confezionati con tessuti contenenti lana o tipo lana	75	40
	b) altri (tipo estivo)	50	25
2	Giacche (escluse quelle da lavoro):		
	a) confezionate con tessuti contenenti lana o tipo lana	40	22
	b) altre (tipo estivo)	30	15
3	Panciotti:		
	a) confezionati con tessuti contenenti lana o tipo lana	10	5
	b) altri (tipo estivo)	5	3
4	Pantaloni (esclusi quelli da lavoro):		
	a) confezionati con tessuti contenenti lana o tipo lana	25	13
	b) altri (tipo estivo)	15	7
5	Calzoncini:		
	a) confezionati con tessuti contenenti lana o tipo lana	15	10
	b) altri (tipo estivo)	8	5
6	Cappotti, mantelli, soprabiti (esclusi i soprabiti di gabardina)	80	48
7	Impermeabili e soprabiti di gabardina	40	24
8	Impermeabili di cellophane o altro materiale sintetico	20	10
9	Camicie di qualsiasi foggia e per qualsiasi uso, escluse le camicie a mezza manica	10	6
10	Camicie a mezza manica	7	4
11	Tute	25	20
12	Giacche da lavoro	20	15
13	Calzoni da lavoro	10	7
14	Mutande (non di maglia)	6	3
15	Accappatoi da bagno	50	48
16	Pigiama:		
	a) da notte	20	15
	b) da camera	30	24
17	Vestaglie:		
	a) di lana o tipo lana	50	50
	b) altre	30	30
18	Fazzoletti da naso	1	1
19	Fazzoletti altri	3	3
20	Grembiuli	10	5
21	Scialli	15	15
22	Sciarpe	7	6
23	Pellicce	110	80
	Maglierie:		
1	Maglie o mutande, pesanti:		
	a) fino a 100 grammi	5	5
	b) da 101 a 250 grammi	10	10
	c) oltre 250 grammi	16	16
2	Farsetti, panciotti ed altra maglieria esterna, pesanti, per prezzo:		
	a) fino a 100 grammi	5	5
	b) da 101 a 200 grammi	10	10
	c) da 201 a 400 grammi	20	20
	d) oltre 400 grammi	30	30
3	Costumi da bagno	15	7
4	Mutandine da bagno	7	4
5	Calze e calzini (1 paio)	2	1
6	Calzettoni (1 paio)	6	4

II. — Articoli confezionati per donna e ragazza

Numero d'ordine	ARTICOLI	Numero dei punti (tagliandi con cifre arabe) corrispondenti a ciascun articolo — Donna	Ragazza
1	Completo a giacca:		
	a) confezionato con tessuti di lana o tipo lana	60	33
	b) altro (tipo estivo)	30	16
2	Abito a un sol pezzo:		
	a) confezionato con tessuto di lana o tipo lana	40	21
	b) altro (tipo estivo)	20	11
3	Giacche sciolte:		
	a) confezionate con tessuto di lana o tipo lana	36	20
	b) altre (tipo estivo)	15	9
4	Camicette	6	3
5	Sottane:		
	a) confezionate con tessuto di lana o tipo lana	18	11
	b) altre (tipo estivo)	10	5
6	Cappotti, mantelli, soprabiti (esclusi i soprabiti di gabardina):		
	a) confezionati con tessuti di lana o tipo lana	65	39
	b) altri (tipo estivo)	25	15
7	Impermeabili e soprabiti di gabardina	35	21
8	Impermeabili di cellophane o altro materiale sintetico	20	10
9	Camicie di qualsiasi foggia e di qualsiasi uso	8	5
10	Mutandine (non di maglia)	3	2
11	Sottovesti e combinazioni (non di maglia)	8	5
12	Grembiuli	5	3
13	Accappatoi	50	48
14	Pigiama	15	12
15	Vestaglie:		
	a) di lana o tipo lana	40	40
	b) altre	15	15
16	Fazzoletti da naso:		
	a) misuranti meno di cm. 25 di lato (1 paio)	1	1
	b) altri	1	1
17	Fazzoletti altri	3	2
18	Scialli	15	15
19	Sciarpe	6	4
20	Pellicce autarchiche di largo consumo (di agnello, di coniglio, di gatto, di talpa):		
	a) giacche	25	25
	b) mantelli	40	40
21	Pellicce altre:		
	a) giacche	60	60
	b) mantelli	90	90
	Maglierie:		
1	Maglie o mutandine, pesanti:		
	a) fino a 75 grammi	4	4
	b) da 76 a 200 grammi	8	8
	c) oltre 200 grammi	12	12
2	Sottovesti e combinazioni, pesanti:		
	a) fino a 125 grammi	7	7
	b) da 126 a 250 grammi	12	12
	c) oltre 250 grammi	16	16
3	Maglieria esterna, pesante, per pezzo:		
	a) fino a 100 grammi	5	5
	b) da 101 a 200 grammi	10	10
	c) da 201 a 400 grammi	20	20
	d) oltre 400 grammi	30	30
4	Costumi da bagno	15	7
5	Calze e calzini (1 paio)	2	1
6	Calzettoni da sport (1 paio)	6	4

III. — Articoli confezionati per bambini

Numero d'ordine	ARTICOLI	Numero dei punti (tagliandi con cifre arabe) corrispondenti a ciascun articolo
1	Abiti:	
	a) confezionati con tessuti di lana o tipo lana	15
	b) altri (tipo estivo)	7
2	Calzoncini:	
	a) confezionati con tessuti di lana o tipo lana	7
	b) altri (tipo estivo)	3
3	Cappotti, soprabiti, mantelli e impermeabili	15
4	Camicie	2
5	Mutande (non di maglia)	2
6	Pigiama	6
7	Fazzoletti da naso (1 paio)	1
8	Grembiuli	2
9	Scialli e sciarpe	4
	Maglierie:	
1	Maglie, mutande e combinazioni, pesanti:	
	a) fino a 50 grammi	3
	b) oltre 50 grammi	6
2	Maglieria esterna, pesante, per pezzo:	
	a) fino a 75 grammi	4
	b) oltre 75 grammi	8
3	Costumi da bagno	3
4	Calze e calzini (2 paia)	1
5	Calzettoni (1 paio)	2

IV. — Biancheria da casa confezionata

Numero d'ordine	ARTICOLI	Numero dei punti (tagliandi con cifre romane) corrispondenti a ciascun capo
1	Coperte da letto, da viaggio, imbottite (escluse quelle di piuma) ed altre:	
	a) per letti da bambini	20
	b) ad una piazza	40
	c) oltre una piazza	75
2	Fodere per coperte imbottite di piuma:	
	a) per letti da bambini	5
	b) ad una piazza	10
	c) oltre una piazza	15
3	Coprilettì:	
	a) per letti da bambini	10
	b) ad una piazza	25
	c) oltre una piazza	40
4	Lenzuola:	
	a) per letti da bambini	9
	b) ad una piazza	15
	c) oltre una piazza	30
5	Tovaglie:	
	a) per 6	45
	b) per 12	90
6	Tovaglioli e centrini da tavola	5
7	Asciugatoi (per mq.)	10
8	Strofinacci	3
9	Federe	8

V. — Tessuti e filati

Numero d'ordine	ARTICOLI	Numero dei punti
		Tagliandi con cifre arabe
1	Tessuti di lana o tipo lana:	
	1) in altezza fino a cm. 100, pesanti per metro lineare:	
	a) fino a 200 grammi	per m. l. 8
	b) da 201 a 300 grammi	» » 10
	c) oltre 300 grammi	» » 12
	2) in altezza oltre cm. 100, pesanti per metro lineare:	
	a) fino a 400 grammi	» » 16
	b) da 401 a 600 grammi	» » 20
	c) oltre 600 grammi	» » 24
2	Tessuti altri (tipo estivo):	
	1) in altezza fino a cm. 100, pesanti per metro lineare:	
	a) fino a 100 grammi	» » 4
	b) oltre 100 grammi	» » 6
	2) in altezza oltre cm. 100, pesanti per metro lineare:	
	a) fino a 200 grammi	» » 8
	b) oltre 200 grammi	» » 12
3	Foderami (baseni, saglie, sagliette, silesias, fodere per maniche e per tasche, satino e folgorante, crespi di peso fino a gr. 60 per metro lineare)	» » 2
4	Tessuti per biancheria personale	» » 3
5	Mussole e organze	» » 2
6	Tessuti per impermeabili e gabardine	» » 12
		Tagliandi con cifre romane
7	Tessuti per biancheria da casa:	
	1) Tovagliati:	
	a) tovaglie per 6 (cm. 150×180 mass.)	Punteggio delle confezioni relative.
	b) tovaglie per 12 (oltre cm. 150×180)	
	c) tovaglioli	
	d) centri da tavola	

Numero d'ordine	ARTICOLI	Numero dei punti
	Segue: Tessuti per biancheria da casa:	Segue: *Tagliandi con cifre romane*
	2) altri, in altezza, per metro lineare:	
	a) fino a cm. 100	3
	b) da cm. 101 a cm. 200	5
	c) oltre cm. 200	10
8	Tessuti d'arredamento ed altri tessuti non nominati (esclusi quelli indicati nella tabella *B*) pesanti, per metro lineare:	
	a) fino a 200 grammi	2
	b) da 201 a 500 grammi	5
	c) oltre 500 grammi	10
9	Tappeti e arazzi	per mq. 5
	Filati:	*Tagliandi con cifre arabe*
1	Filati da negozio (per lavori a maglia e ad uncinetto)	ogni 100 gr. 4
		Tagliandi con lettere alfabetiche
2	Filati cucirini, da ricamo e da rammendo	ogni 5 gr. o 100 m. l. 1 (*)

(*) Le lettere alfabetiche valevoli per il prelievo dei filati cucirini sono le lettere da *A* a *F*. Le lettere *A* e *B* sono utilizzabili nel primo quadrimestre di validità della carta, le lettere *C* e *D* nel secondo e le lettere *E* e *F* nel terzo. Le lettere non utilizzate in un quadrimestre restano valide per il prelievo nel quadrimestre o nei quadrimestri successivi.

VI. — Calzature

Numero d'ordine	ARTICOLI	Numero dei punti (tagliandi con cifre arabe) corrispondenti a ciascun paio
1	Calzature non tipo e calzature con tomaia di pelle e suola di cuoio (vecchie giacenze) (1):	
	a) per uomo	80
	b) per donna	80
	c) per ragazzi	30
	d) per bambini	20
2	Calzature tipo ed altre nella cui tomaia o suola rientrino pelle o cuoio (1):	
	a) per uomo	65
	b) per donna	65
	c) per ragazzi	25
	d) per bambini	15
3	Calzature con tomaie di tessuto e suola di gomma (comprese le soprascarpe) (2):	
	a) per uomo	20
	b) per donna	20
	c) per ragazzi	10
	d) per bambini	6
4	Pantofole nella cui tomaia o suola entrino pelle o cuoio:	
	a) per uomo	25
	b) per donna	25
	c) per ragazzi	15
	d) per bambini	10
5	Zoccoli, con suola di legno esclusi quelli di libera vendita	10

(1) Per i ***sandali*** il numero dei punti suindicati viene decurtato di 10 se trattasi di sandali per uomo o donna e di 5 se trattasi di sandali per ragazzi o bambini.

(2) Per i ***sandali*** il numero dei punti indicati viene decurtato di 5.

VII. — Valigeria e borse, in cuoio o pelle

Numero d'ordine	ARTICOLI	Numero dei punti (tagliandi con cifre romane) corrispondenti all'articolo
1	Valigie di pelle o di cuoio, di lunghezza:	
	a) fino a cm. 70	10
	b) da cm. 71 a cm. 90	20
	c) oltre cm. 90	30
2	Bauli di cuoio	100
3	Borse da viaggio, borse contenenti oggetti di toletta, borse portacarte, borse e borsette per signora, in cuoio o pelle	2

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

TABELLA B

(Prodotti non soggetti a tesseramento)

Pianete, biancheria e paramenti per l'esercizio del culto.
Indumenti (confezionati) per neonato.
Cuffie e bavette per bambini.
Bracciali e nastri da lutto.
Merletti, tulli e ricami (eccetto i tessuti ricamati).
Salviette igieniche fino alla misura massima di cm. 60×60.
Colletti, polsini e cravatte.
Busti e guaine.
Reggipetti, cinture intime e cinti di qualsiasi specie.
Bretelle, giarrettiere, calze per vene varicose, ginocchiere e sottoascelle.
Passamanerie.
Nastri e fettuccie di larghezza inferiore a cm. 20.
Proteggi-calze.
Articoli per uso ortopedico.
Bende e garze asettiche per medicazione.
Guanti.
Cappelli da uomo e da donna; berretti e baschi.
Feltri per cappelli.
Ombrelli e loro fodere.
Tutti gli articoli di piccola merceria, intessuti, intrecciati o ritorti, usati per ornare indumenti o articoli di arredamento, di larghezza non superiore a cm. 5.
Bottoni, chiusure lampo, uncinelli, fibbie e affini.
Gagliardetti, bandiere, distintivi.
Tela per imballaggi e per articoli tecnici.
Tele gommate.
Confezioni e tessuti gommati per uso sanitario.
Catini e vasche di tessuti gommati e per bagno.
Tessuti gommati speciali per macchine tipografiche e litografiche.
Tele cerate.
Tessuti incerati per tavola.
Tessuti e manufatti di paglia, di carta, di cellophane e di trucioli di legno.
Pegamoidi e dermoidi per valigeria.
Zoccoli completamente di legno o con una semplice striscia di pelle o di tessuto nella parte mediana per fermarli al piede.
Pantofole e calzature ove non rientri pelle o cuoio o gomma.
Articoli sportivi (escluse le scarpe e gli oggetti di vestiario).
Oggetti di vestiario usati, purchè venduti da ditte autorizzate a tale commercio dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(4242)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5102149) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.